

REGOLAMENTO (CEE) N. 1963/91 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1991

che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 287/91 (*), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (*), il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato in modo da evitare l'applicazione di importi compensativi monetari nel settore delle carni suine;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della dracma greca nel corso del periodo di riferimento dal 26 giugno al 2 luglio 1991, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1842/91 (*), comporterebbe in linea di massima, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89 (*), l'aumento, con effetto all'8 luglio 1991, dei divari monetari applicabili in Grecia nel settore delle carni suine; che per ridurre il rischio di modifiche frequenti ed economicamente ingiustificate degli importi compensativi monetari, è opportuno adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi divari monetari, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3578/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al ...	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal ...
«Carni suine	256,981	7 luglio 1991	257,415	8 luglio 1991»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(*) GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.
 (*) GU n. L 35 del 7. 2. 1991, pag. 10.
 (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
 (*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
 (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
 (*) GU n. L 172 dell'1. 7. 1991, pag. 53.
 (*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
 (*) GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.